



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANIA

U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE
AZIENDALI

Prot. n. SP 870 /

Catania li,

09.02.2021

A tutto il personale dipendente e/o assimilato

Oggetto: comunicazioni relative alle addizionali regionali e comunali.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti formulate dal personale dipendente e/o assimilato in servizio presso questa Azienda si rimettono di seguito alcune precisazioni in merito a quanto in oggetto.

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale appartengono alla categoria dei "tributi propri derivati" ovvero tributi i cui introiti sono attribuiti ad un Ente territoriale (Regione e Comune), ma la loro istituzione e regolamentazione deriva da una Legge nazionale e precisamente dall'art. 50 del D.Lgs n°446/97 per la regionale e art. 1 del D.L.vo n°360/98 per l'addizionale comunale.

ADDIZIONALE REGIONALE

Nello specifico l'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'**addizionale Regionale** viene trattenuta l'anno successivo a quello cui si riferisce e viene suddivisa in 11 rate, dal mese di gennaio a quello di novembre.

E' importante chiarire che nel caso di **cessazione del rapporto** l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.

L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

ADDIZIONALE COMUNALE

L'addizionale comunale è composta da una aliquota di compartecipazione uguale su tutto il territorio nazionale stabilita con decreti interministeriali e da una quota aggiuntiva deliberata dai comuni. L'addizionale comunale è dovuta applicando al reddito complessivo ai fini Irpef (al netto degli oneri deducibili) le aliquote deliberate.

L'addizionale comunale viene trattenuta, invece, con due diverse modalità:

- in acconto: nell'anno di riferimento, dal mese di marzo, in 9 rate;
- a saldo: nell'anno successivo, dal mese di gennaio a quello di novembre, in 11 rate.



U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE
AZIENDALI

Si precisa, che le addizionali regionali e comunali, possono essere oggetto di ricalcolo in sede di presentazione del modello 730, con eventuali conguagli positivi o negativi per il contribuente. In tale ultimo caso il conguaglio negativo discende dal fatto che il reddito complessivo dichiarato nel 730 è più alto di quello calcolato dal datore di lavoro, in busta paga e nel conguaglio fiscale di fine anno.

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire ai lavoratori che in occasione del conguaglio di fine anno, il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d'imposta, va ad effettuare un conguaglio dell'Irpef dovuta, al netto di quella trattenuta in busta paga.

Se il lavoratore, nella sua qualità di contribuente, ha versato un'Irpef maggiore di quella calcolata a conguaglio, nella busta paga di dicembre verrà erogato un rimborso Irpef. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a determinare l'imposta Irpef dovuta a saldo dell'anno, nel calcolo della busta paga di dicembre.

Qualora in corso d'anno si verifichi la **cessazione del rapporto di lavoro**, l'importo delle addizionali deve essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

Quindi, in sede di conguaglio di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta trattiene sia le rate residue del saldo riferito al periodo d'imposta precedente, sia l'importo dell'addizionale regionale e comunale dovute per l'anno corrente.

Tanto si doveva per dovuta informazione

Il Dirigente Responsabile U.O.S.
Gestione Trattamento Economico
personale dipendente e convenzionato
(Dott. ssa Roberta La Rosca)